



## CSM E UFFICI DIRETTIVI: È LA RIFORMA DEL GATTOPARDO?

Gian Domenico Caiazza

«La c.d. Riforma Cartabia poco o nulla ha voluto fare per porre serio rimedio al nominificio correntizio; del resto, essendo stata concepita in seno all'apparato burocratico ministeriale - zeppo, come è noto, di magistrati fedeli al Sistema delle correnti - ben poco vi era, quindi, da aspettarsi». Così risponde, come con una schioppettata, alla prima delle domande che PQM gli ha rivolto, il dott. Andrea Mirenda, anomalo componente del CSM in quanto non appartenente a nessuna corrente (ma chi non lo ama fa di solito perfidamente notare che la sua altro non è che una nuova "corrente delle non correnti").

Comunque lo si voglia giudicare, questo singolare magistrato coglie un punto che va ben al di là, e ben prima, della pur delicatissima questione sulla quale il CSM da tempo sta discutendo. Sono infatti in dirittura di arrivo i decreti attuativi della riforma dei criteri di nomina degli uffici direttivi, nodo cruciale del potere dell'organo di autogoverno delle toghe, e dunque, ormai, vero e proprio "ubi consistam" delle correnti della magistratura, e dello scontro tra di esse. Ebbene, Mirenda ci ricorda che l'occupazione militare del Ministero di Giustizia da parte di un esercito di magistrati fuori ruolo è la materiale vanificazione della separazione dei poteri dello Stato. Il potere giudiziario, in ragione di questa sciagurata prassi italiota, letteralmente unica al mondo, controlla e condiziona la politica della giustizia nel nostro Paese. Le cose stanno così, e fino a quando non si metterà mano a questo scempio democratico, sarà impossibile riconquistare l'indispensabile equilibrio tra poteri dello Stato. Noi avvocati lo gridiamo al vento da decenni, la Politica, tremebonda, finge di non capire, oggi sentiamo dirlo da un magistrato: quale riforma dei criteri di nomina degli uffici direttivi, e dunque del vituperato sistema delle correnti, potrebbe mai essere possibile se a licenziarne i principi di delega è un Ministero governato dalle correnti?

Tuttavia, la questione è a maggior ragione di grande interesse, e perciò PQM ha voluto metterci il naso, dando spazio a tutte le posizioni che si stanno strenuamente confrontando sulla attuazione di questa riforma. Il risultato del nostro approfondimento lo giudicherà il lettore, ma è semplicemente impossibile ignorare la geometria degli schieramenti che si sono formati intorno a due idee contrapposte. Da una parte, le correnti di minoranza (MD, Unicost, oltre agli indipendenti Mirenda e Fontana), che spingono per una predeterminazione di criteri oggettivi (grazie a punteggi ed algoritmi vari) che possano in qualche modo riprodurre gerarchie di merito capaci di condizionare le procedure di nomina. Dall'altra, le due correnti maggioritarie (Area ed Unicost), cioè quelle che hanno i numeri per decidere e per concordare tra di loro gli equilibri di potere, che invece rivendicano - con argomenti certo a loro volta non banali - il "primato della politica" in quelle scelte cruciali.

Il confronto è interessante e merita attenzione, perché la questione ha una sua obiettiva complessità che noi riconosciamo e rispettiamo, consapevoli che il correntismo è certamente degenerato in un ormai devastante scontro di puro potere, ma le correnti hanno avuto un senso ed un peso importante nella storia della magistratura italiana, e a noi non piace appiccicare fuochi tanto per farlo. E tuttavia, quella geometria la dice lunga, e mi sembra sintetizzabile così: per i criteri di merito le correnti di minoranza, per le mani libere le correnti che hanno i numeri. Mi sbaglio? Perché, se non mi sbaglio, allora vedo bene il gattopardo sorridere beffardo. Buona lettura.

CORRENTI ASCENSIONALI



## NOMINIFICIO O MERITOCRAZIA?

Il CSM e i nuovi criteri di nomina degli uffici direttivi

### La conversazione/1

#### MIRENDA: IL "NOMINIFICIO CORRENTIZIO" RESISTE

Alberto de Sanctis

Vittore d'Acquarone

Andrea Mirenda è magistrato e componente del CSM non appartenente ad alcuna corrente. Nel suo profilo pubblicato sul sito ufficiale del CSM si legge che si è sempre battuto "contro i degradanti fenomeni del correntismo". Gli abbiamo chiesto di spiegarci il suo punto di vista sul quadro politico che fa da sfondo all'approvazione del Testo Unico Dirigenza, che diventerà il regolamento fondamentale per decidere la nomina dei capi degli uffici giudiziari. **Al CSM è in discussione il Testo Unico Dirigenza, circolare attuativa del Dlgs. 44/2024 emanato a seguito della Riforma Cartabia (Legge n. 71/2022). Dovrebbe specificare i criteri per la scelta dei candidati agli uffici direttivi (per esempio, per chi ci legge, il Procuratore Capo). Innanzitutto, come ha funzionato fino adesso, prima e dopo il c.d. "scandalo Palamara"?**

Segue a pag. 2

### La conversazione/2

#### GALOPPI: SALVAGUARDARE LA DISCREZIONALITÀ DEL CSM

Alberto de Sanctis

Claudio Maria Galoppi è Segretario di Magistratura Indipendente, la corrente che ha aspramente criticato la proposta di Unicost e Magistratura Democratica di introdurre i punteggi, fissi e variabili, per la nomina dei capi degli uffici. Per Magistratura Indipendente si tratterebbe di un vero e proprio "bluff". **Magistratura Indipendente ha preso una posizione molto netta sulla proposta, avanzata dai componenti del CSM appartenenti ad Unicost e MD, in tema di Testo Unico sulla dirigenza. L'hanno presentata anche in un convegno a Milano. Nel vostro documento avete contestato innanzitutto il metodo fatto di "proclami propagandistici" e una "inammissibile forma di preventivo condizionamento". Mi spieghi meglio.** Il comunicato cui Lei si riferisce riguardava una iniziativa pubblica di presentazione di una bozza di circolare.

Segue a pag. 3

### La conversazione/3

#### FORZIATI: CORRENTI, NON SARÀ PIÙ COSÌ

Alberto de Sanctis

Abbiamo chiesto a Michele Forziati, magistrato e componente del CSM appartenente a Unicost, di illustrare le linee guida della bozza di Testo Unico sulla dirigenza di cui è autore insieme a Domenica Miele, componente del CSM in quota Magistratura Democratica. Il Testo Unico specifica nei dettagli i criteri per la nomina degli uffici direttivi e semidirettivi così da superare, almeno nelle intenzioni della debole riforma Cartabia, l'egemonia delle "correnti" nella scelta dei capi degli uffici giudiziari. **Lei è uno dei redattori della bozza del nuovo Testo Unico sulla dirigenza che, nella cornice della c.d. riforma Cartabia, detta le regole per valorizzare i criteri per la nomina degli uffici direttivi e semidirettivi (per esempio, per chi ci legge, la nomina del Procuratore Capo di Roma). È vero che prevede dei veri e propri punteggi, non richiedi nemmeno dal testo legislativo?**

Segue a pag. 4

## LA CONVERSAZIONE/1

# Resta il “nominificio correntizio” Conversazione con Andrea Mirenda

Alberto de Sanctis\*

Vittore d'Acquarone\*

SEGUE DALLA PRIMA

**L**a Riforma Cartabia ha veramente inciso sulla realtà delle cose, orientando l'azione del CSM verso la meritocrazia? Ha superato il carrierismo e l'egemonia delle correnti?

La c.d. Riforma Cartabia poco o nulla ha voluto fare per porre serio rimedio al nominificio correntizio; del resto, essendo stata concepita in seno all'apparato burocratico ministeriale - zeppo, come è noto, di magistrati fedeli al Sistema delle correnti - ben poco vi era, quindi, da aspettarsi.

Le proposte approvate in quinta commissione questo martedì e che approderanno al plenum del CSM sono due. Quella di Unicost e Magistratura democratica, sostenuta anche da Lei e dal Consigliere Fontana, e quella che vede la singolare convergenza di Magistratura Indipendente e Area. La prima introduce dei punteggi, fissi e variabili, connessi agli elementi di valutazione codificati dal decreto attuativo, la seconda pare valorizzare più l'anzianità e l'esperienza. Mi riesce a spiegare

cosa è accaduto?

Senza perdersi in tecnicismi di non agevole comprensione, posso dire che la controproposta elaborata dai due principali stakeholders del nominificio nasce unicamente dalla volontà di neutralizzare il rigore della c.d. Proposta B (n.d.r.: quella sostenuta da Unicost, Magistratura Democratica e dai due consiglieri indipendenti), non certo per aumentarlo. Chiaro è il fine perseguito da Area e MI con questo, neppure tanto singolare, connubio: assicurarsi, per quanto possibile, una forte discrezionalità “a valle”, caso per caso, secondo quella sciagurata politica delle mani libere che ha demolito, sin qui, la credibilità interna ed esterna del Governo Autonomo della Magistratura. Di

contro, la proposta che noi sosteniamo, mira a limitare fortemente la discrezionalità consiliare, confinando pressoché esclusivamente “a monte”, in sede di regolamento, attraverso una sorta di pesatura anticipata dei crite-

ri di selezione: le scelte “a valle” diverranno, quindi, assai più prevedibili e riconoscibili, rendendone più agevole la successiva analisi critica e l'eventuale impugnazione davanti al Giudice Amministrativo.

Secondo Lei per quale ragione la magistratura associata è così restia alle valutazioni di professionalità, alle “pagelle”, al fascicolo personale? Eppure in tutte le realtà lavorative il dipendente è sottoposto a valutazione per tutto il corso della sua carriera, anche per crescere per meriti conquistati sul campo.

Il problema “pagelle” è davvero delicatissimo. Chi accetterebbe di essere giudicato da un magistrato “sufficiente”? Chi salirebbe su un aereo comandato da un pilota “sufficiente”? I cittadini rivendicherebbero, e giustamente, di essere giudicati da un magistrato “ottimo”, non certo da quello “sufficiente” che capiterà loro in virtù del principio del giudice naturale preconstituito.

Appare chiaro, così, che la pagella può divenire strumento occhiuto di delegittimazione del singolo magistrato, esponendolo al rischio di uno stigma che - per come vanno concretamente le cose in magistratura - potrebbe derivare da valutazioni tutt'altro che obiettive e trasparenti. Se si ha presente il controllo militare esercitato dalle correnti sull'intero circuito dell'Autogoverno (dirigenza giudiziaria, Consigli Giudiziari, CSM) diviene allora agevole comprendere come le c.d. “pagelle” divengano un formidabile mezzo di condizionamento del magistrato, attraverso la più subdola e insidiosa delle minacce alla sua indipendenza: quella interna.

**Siamo certi che un magistrato, che per formazione non ha mai studiato come organizzare mezzi e risorse umane, sia in grado di dirigere un ufficio complesso come un Tribunale o una Procura? Non sarebbe meglio scindere la funzione giurisdizionale, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, da quella amministrativa e orga-**

nizzata?

Non posso che concordare: diciotto anni di Testo Unico sulla Dirigenza hanno dimostrato l'inconsistenza ideologica dell'“attitudine direttiva”, buona solo - per quanto, purtroppo, si è apprezzato - a gerarchizzare l'ordine giudiziario, in contrasto col modello costituzionale che vuole magistrati soggetti soltanto alla legge e con pari dignità, senza peraltro alcun misurabile vantaggio sul piano delle performance degli uffici.

Se davvero la politica avesse a cuore la managerialità nel settore giustizia, allora dovrebbe dare ingresso alla figura del Court Manager, con idonea autonomia di mezzi e personale, chiamandolo a realizzare - in leale cooperazione con il dirigente giudiziario - quei programmi organizzativi che, di regola, a dispetto dei rituali editti pretori, restano lettera morta, nell'irresponsabile disinteresse generale. Del resto, a nessuno sfugge l'evidente mancanza di una reale formazione manageriale di base dei magistrati; ed ancora essa - quand'anche fantasiosamente la si volesse immaginare - resterebbe comunque vanificata dalla totale assenza di autonomia finanziaria, leva di spesa e spoil system del dirigente; si aggiungano, a completamento e a definitiva riprova dell'ineffettività della “dirigenza giudiziaria” per come oggi concepita, la fortissima centralizzazione burocratica degli Uffici in capo al Ministero della Giustizia e il reticolo fittissimo di circolari organizzative elaborate dal CSM, tali da imporre al dirigente un percorso gestionale praticamente... sotto dettatura. Cosa resta, così, dell'attitudine direttiva se non il “flatus vocis”? Meglio, dunque, a saldi invariati, affidare il coordinamento dell'ufficio a tutti i magistrati che lo compongono, nell'ordine di anzianità e a rotazione, nel rispetto della loro pari dignità.

**Il sorteggio dei componenti del CSM potrebbe risolvere i problemi del correntismo?**

Devo subito dire che esso dovrà valere anche per la componente laica, per assicurare pari dignità a tutti i componenti dell'organo consiliare. Detto questo, il sorteggio ha tutti gli anticorpi per azzerare, nel breve periodo, l'occupazione correntizia del CSM, facendo cessare il mercato delle nomine e delle protezioni. Grazie ad esso, in Consiglio giungeranno finalmente giuristi liberati da debiti di riconoscenza verso le ben note convenicole e i gruppi di potere, diversamente da quanto accade oggi; e sempre nel breve-medio periodo le correnti perderanno la loro principale forza attrattiva quali “uffici di protezione e collocamento” per compari e comparielli, riscoprendo la loro primigenia funzione di preziosi motori di idealità, essenziali per la crescita della cultura giurisdizionale.

\*Avvocati penalisti

## UNA TENZONE SINGOLARE ANZI, PLURALE

Lorenzo Zilletti\*

Bisogna ammetterlo. Da qualche settimana, viviamo tutti col fiato sospeso. Il turbinio delle correnti è stato capace di trasformare un tema dall'appel di poco superiore alla sfida tennistica tra Fantozzi e Filini (leggere in dettaglio, per credere, gli articolati), in una tenzone degna dell'O.K. Corral. Anche il più distratto degli osservatori ha già capito il riferimento: le nuove regole che il CSM deve darsi per disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari. Si tratterebbe di far dimenticare un sistema non proprio lodevole, che qualche malalingua ha osato paragonare - addirittura - a certe pessime abitudini della politica: intrighi, colpi bassi, spartizioni, che poco si attacciano al vertice

organizzativo della magistratura. E che l'immaginario collettivo ha ingenerosamente introvertito, con scorciatoie enfaticanti, come il “ciclone Palamara”.

Abbiamo, dunque, sentito riecheggiare con forza nel dibattito associativo termini come “trasparenza”, “occasione storica”, “svolta”, che - in attesa dell'imminente decisione del plenum - hanno sinora prodotto in seno alla Quinta commissione consiliare nientemeno che una proposta A e una proposta B, i cui contenuti e portata sono ben analizzati da altri contributi del supplemento.

In noi prevale la curiosità per gli inediti schieramenti che le supportano e che attestano quanto possano condizionare gli stereotipi. L'anelito al rinnovamento, infatti, è talmente incalzante e vorticoso da vedere l'aggregazione di due storiche rivali come AREA e MI, su una sponda; di MD e UNICOST, sull'altra (in compagnia dei due consiglieri indipendenti).

Sembra che la frattura concerna, soprattutto, l'aggettivo qualificativo della discrezionalità: consiliare, per i fan di A; tecnica, per quelli di B. Di certo, però, tutti convergono su un punto: che non osti al conferimento degli incarichi la condanna penale definitiva per reati dolosi (n.d.r.: ad esempio un falso, un'omissione d'atto d'ufficio, ecc.) allorché la pena sia stata condizionalmente sospesa. Del resto, perché negare in linea di principio la possibilità di asurgere ai vertici di una Procura o di un ufficio giudicante al magistrato sì irrevocabilmente condannato, ma comunque beneficiario di una prognosi positiva di non recidivanza?

Se l'auspicio del vicepresidente Pinelli era che fosse trovata una soluzione unitaria, questa prima virtuosa convergenza potrebbe rincuorarlo e aprire la strada a intese ben più ampie. Un modesto suggerimento, per raggiungerle, è che si accantonassero la A e la B, ripiegando sul lodo Maraini (inteso come Fosco) e sul me-

todo da lui attribuito nella *Gnosi delle fanfole* agli Arconti dell'Urazio: «“Giochiamo - fanno i putti - a Brancighello?”/“Tu gnompì un brecco, sfanì un lugherino/ìo smègo un tafferuccio, un finfardello/chi vince si tascheggia il marmellino.”/“Giochiamo a Fantisberga, a Cassacoppe?”/griderchiano gli omacci in vinargia:/su bòghera le trappe, punto e gnoppe./se vinco mi straquascio in brogiulia.”/“Giochiamo all'Uomo!” mormano mistigi/gli Arconti marmidiosi dell'Urazio:/chi vince lo balòccoli in festigi,/chi perde lo fracàsseri in bistrazio».

\*Avvocato penalista

## LA CONVERSAZIONE/2

# BISOGNA SALVAGUARDARE LA DISCREZIONALITÀ DEL CSM PARLA CLAUDIO MARIA GALOPPI

Alberto de Sanctis\*

SEGUE DALLA PRIMA

In materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Abbiamo formulato, anzitutto, una osservazione di metodo, evidenziando come non sia affatto condivisibile la presentazione pubblica di un testo, prima che la competente commissione abbia terminato il suo lavoro di esame, studio, confronto e successiva deliberazione. Si tratta semplicemente di rispetto istituzionale per le prerogative del CSM e delle sue articolazioni interne. Il CSM si



può e si deve criticare, qualora necessario, ma occorre evitare qualsiasi iniziativa che possa, anche indirettamente, costituire una forma di condizionamento della libera volontà dei suoi componenti. Quanto al merito, abbiamo osservato che il tema del conferimento degli incarichi direttivi rappresenta un ambito delicato delle attribuzioni consiliari, nel quale occorre trovare un punto di equilibrio tra certezza delle regole, ragionevole prevedibilità delle scelte e salvaguardia della discrezionalità decisionale, valore essenziale per un organo di rilievo costituzionale. Diciamo sì alla discrezionalità solo se governata da regole chiare, trasparenti, comprensibili e soprattutto certe nella loro applicazione pratica. Questo obiettivo non può essere raggiunto con il sistema dei punteggi che solo apparentemente risulta essere più oggettivo, ma che in realtà crea spazi di valutazione, nell'applicazione del punteggio concreto da attribuire al singolo candida-

to, decisamente meno trasparenti dell'attuale sistema.

**Martedì Magistratura Indipendente ha presentato alla quinta commissione del CSM una proposta alternativa con l'appoggio di Area?**

Si tratta di una proposta sostenuta dai componenti del CSM, che, pur riconoscendosi nei nostri valori, esercitano le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza. Valuteremo con obiettiva serenità il prodotto dei lavori della competente Commissione.

**Nel merito Magistratura Indipendente non condivide il sistema dei punteggi fissi. Per voi rappresenterebbero il rischio di una sorta di algoritmo capace di veicolare la nomina degli uffici direttivi quasi in sostituzione del CSM. Devo dire che mi risulta difficile immaginare la volontà del CSM di non mantenere saldamente il controllo delle nomine.**

Non si tratta affatto di volere esercitare o mantenere il controllo delle nomine. Si tratta di affermare che i componenti di un organo di rilievo costituzionale legittimati da una democratica elezione devono esercitare la responsabilità delle loro scelte, anche in materia di selezione della dirigenza, non nascondendosi dietro numeri o alchimie varie, ma dimostrando di sapere scegliere nell'interesse esclusivo



della funzionalità degli uffici giudiziari. E questo in base a regole predeterminate, certe e trasparenti. Peraltro, la recente riforma dell'OG cosiddetta Legge Cartabia va proprio in questa direzione, attraverso il sistema degli indicatori attitudinali che il CSM è chiamato a riempire di contenuti.

**L'art. 107 della Costituzione afferma che "i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni". Non crede che la norma sia stata strumentalizzata per giustificare l'appiattimento egualitario che alla fine consente alle correnti di accordarsi sulle nomine? Non crede che ci siano differenze qualitative, talvolta anche considerevoli, all'interno della magistratura così come all'interno di qualsiasi categoria? Perché non valorizzarle?**

Sono assolutamente d'accordo con Lei. Assumere incarichi direttivi non è un obbligo né può essere un privilegio. È una forma diversa di esercizio delle medesime funzioni. Occorre però possedere, avendone dato dimostrazione pratica sul campo, capacità di organizzazione e di direzione anche, a volta, di realtà assai complesse. Non basta la competenza giuridica, occorrono altre ed ulteriori competenze, in ambito gestionale e relazionale. Il sistema cioè deve premiare il merito.

\*Avvocato penalista

Nicolò Zanon\*

## Algoritmi numerici per decidere i dirigenti degli uffici?

La nomina dei magistrati "dirigenti", cioè dei capi degli uffici direttivi, è una delle funzioni più delicate del CSM, quella intorno alla quale si sono sempre scatenate, come sappiamo, lotte durissime, polemiche feroci, e quasi sempre (da quando il criterio dell'anzianità è divenuto residuale) battaglie campali dinanzi ai giudici amministrativi. È il momento in cui le appartenenze correntizie sembrano contare più del merito individuale, e in cui i diversi gruppi associativi della magistratura mostrano il loro volto meno commendevole. La ben nota vicenda Palamara ha solo rappresentato, mediaticamente, il culmine di tendenze diffuse e radicate, che non sembra facile combattere. Ovvio che sia dunque essenziale la determinazione dei parametri in base ai quali il CSM valuta i diversi candidati, oltre che delle fonti di conoscenza a sua disposizione. Oggi, al contrario del passato, la disciplina legislativa parrebbe, sul punto, estremamente dettagliata. Questo, si pensava, avrebbe dovuto sottrarre al CSM il compito (ambitissimo!) di sostituirsi al legislatore nel produrre sul punto circolari-monstre, come il famoso Testo Unico per il conferimento degli incarichi direttivi (che già nel nome evoca l'usurpazione di funzioni legislative), contenente disposizioni minuziosissime, talvolta praeter legem (se non addirittura contra legem).

Tutto ruota, in effetti, intorno all'articolo 44-octies del decreto legislativo 160 del 2006, come modificato dal recente decreto legislativo 44 del 2024, che fissa i criteri di valutazione. Questo articolo prevede che la valutazione debba essere operata diversamente a seconda del tipo di incarico da attribuire (non si possono, cioè, usare gli stessi criteri per conferire, ad es., un incarico semi-direttivo giudicante di primo grado e un incarico direttivo giudicante di primo grado) e delle dimensioni dell'ufficio da dirigere (poiché un conto è dirigere una sezione composta da otto magistrati, altro un tribunale composto da cento magistrati). Impone, inoltre, che il Consiglio tenga ben distinte due diverse valutazioni: quella sul "merito" e quella sulle "attitudini". Il "merito" investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera, sulla base dei parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Le "attitudini" consistono, invece, nelle competenze organizzative, nelle



capacità direttive e nelle conoscenze sull'ordinamento giudiziario. Ma, ahimè, è la stessa fonte primaria a dire che il rilievo da attribuire ai diversi elementi che attengono al "merito" e alle "attitudini" spetta al CSM, che deve determinarli con proprio atto. E qui si torna al punto di partenza: ecco di nuovo giustificata la frenetica corsa del CSM a redigere una nuova versione del Testo Unico di cui sopra. Stavolta, il plenum del CSM sarà chiamato a scegliere fra due diverse visioni, concretizzate in due diverse proposte di recente approvate dalla Quinta commissione consiliare. Da una parte, chi intende mantenere in capo al Consiglio una certa discrezionalità nelle scelte; dall'altra una proposta che, invece, vorrebbe radicalmente azzerare o limitare fortemente quella stessa discrezionalità, sostituendola con una serie di punteggi numerici da attribuire a ciascuno dei parametri legislativi. È soprattutto su questa seconda proposta che si è concentrato il dibattito fra i magistrati e

fra gli addetti ai lavori. Il suo scopo parrebbe chiaro: sostituire a una discrezionalità caso per caso, che si è fatta spesso arbitrio, l'oggettività di una discrezionalità "preventiva", attraverso il ricorso a criteri numerici, sui quali non si può barare, per sradicare inveterate abitudini che hanno fatto del CSM, si diceva ai tempi in cui ne facevo parte, il "posto delle deroghe", pensando appunto alle decisioni in cui il plenum riesce a giustificare, quando gli serve, l'uso di criteri opposti a quelli utilizzati in casi precedenti.

Non so ovviamente come andrà a finire, né chi prevarrà. Il tema è però cruciale e la riflessione in corso tra le correnti merita attenzione, perché coinvolge lo stesso ruolo complessivo di un CSM sul quale si addensano, oltretutto, venti riformatori impetuosi (si pensi al sorteggio dei componenti togati): da un lato, siamo in presenza di un organo di alta amministrazione che deve rispettare le riserve di legge costituzionalmente previste, ma, dall'altro, il CSM

è un organo di rilievo costituzionale che non può abdicare al ricorso a una certa intelligente discrezionalità, soprattutto in scelte di così grande rilievo.

Dico solo che, in disparte ogni questione (nient'affatto secondaria!) sul rispetto delle riserve di legge, ho sempre guardato con scetticismo alla ossessione classificatoria e codificatoria del CSM. Non posso che estendere ora questa stessa valutazione all'idea, che mi pare ingenua, di accoppiarla con parametri numerici, che danno un voto ad ogni esperienza pregressa, ad ogni incarico, ad ogni valutazione di professionalità positiva ecc. Non credo che questo sconfiggerà la capacità "derogatoria" caso per caso delle correnti, perché essa si nutre e prospera grazie alla stessa complicazione delle infinite regole pensate per ridurla. Non credo, inoltre, che una scelta del genere contribuirà ad attenuare la corsa dei magistrati-pretendenti alle cd. "medagliette", cioè all'accumulo di incarichi ed esperienze in funzione premiale per l'accesso al posto direttivo: credo, al contrario, che il sistema dei punteggi rischi di enfatizzarla.

La vis classificatoria e codificatoria di cui dicevo, degna degli scolastici medievali, rischia infine di produrre effetti opposti a quelli desiderati. Anche se oggettivati in punteggi, criteri così numerosi continueranno probabilmente ad essere facile oggetto di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo.

Infine: chiunque deve scegliere persone per compiti cruciali di direzione e organizzazione di uffici complessi sa che, alla fine, contano soprattutto la persona, le sue caratteristiche professionali, il contesto in cui essa sarà chiamata ad operare e vari altri fattori contingenti, purtroppo imprevedibili ex ante. Pensare, invece, di selezionare queste persone attraverso algoritmi numerici rischia di produrre scelte inadeguate o veri e propri fallimenti.

\*Professore ordinario di diritto costituzionale

## LA CONVERSAZIONE/3

# CORRENTI, NON SARÀ PIÙ COSÌ A COLLOQUIO CON MICHELE FORZIATI

**Il magistrato e componente del CSM, appartenente a Unicost, illustra le linee guida della bozza di Testo Unico: «La nostra proposta può realmente contribuire ad arginare il carrierismo interno»**

**Alberto de Sanctis\***

SEGUE DALLA PRIMA

**S**arebbe una novità assoluta per la magistratura. È tutto vero. La riforma ha introdotto rilevanti novità in tema di assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi, disponendo che il CSM, nel valutare i profili dei candidati, debba determinare "il rilievo da attribuire" a una serie di elementi di merito e attitudinali. Nel mutato contesto normativo, dunque, ci è apparsa evidente l'inadeguatezza dell'attuale testo unico, fondato sulla distinzione tra "indicatori generali" e "indicatori specifici" declinati in maniera generica e privi, appunto, di un rilievo predefinito. Ecco perché abbiamo ritenuto senz'altro conforme allo spirito della riforma – oltre che rispondente a evidenti ragioni di trasparenza, prevedibilità e comprensibilità delle decisioni consiliari – determinare a monte il rilievo dei parametri del merito, delle attitudini e dell'anzianità, attribuendo a ciascuno di essi (e dei singoli elementi che li compongono) un punteggio fisso o variabile che tenga conto delle caratteristiche sia dell'ufficio messo a concorso sia di quelli in cui il candidato ha prestato servizio nel corso della propria vita professionale, come pure della durata e dell'attualità delle pregresse esperienze, anche di fatto, rilevanti ai fini dell'assegnazione dell'incarico. Una sola precisazione devo farla in relazione al parametro dell'anzianità, in quanto abbiamo previsto, nel rispetto della legge delega, di valutarlo solo in via residuale, attribuendo un punteggio legato agli anni di servizio solo nel caso di sostanziale parità dei candidati all'esito dell'assegnazione dei punteggi relativi ai parametri del merito e delle attitudini.

**Martedì la Quinta Commissione ha approvato due proposte. Quella sostenuta da Unicost, Magistratura Democratica e dai due consiglieri indipendenti (la sua proposta, per semplificare) e quella sostenuta dall'inedita alleanza di Magistratura Indipendente e Area. Quali sono le differenze?**

Della nostra proposta ho in sintesi già detto. Mi preme solo aggiungere, in termini più generali, che la stessa non riduce affatto la discrezionalità del Consiglio, limitandosi ad anticiparne fortemente l'esercizio al momento dell'individuazione delle "regole del gioco" (e dunque, banalmente, prima di conoscere i nomi dei candidati), consentendo una comparazione trasparente e verificabile che valorizzi in primis l'esperienza giudiziaria e l'intero percorso professionale dei candidati.

Sull'altra proposta non voglio qui dire nel dettaglio, sto ancora approfondendo il testo dell'articolato, che presenta significative modifiche rispetto a quello già diffuso tra i consiglieri a metà settembre. Posso però anticipare alcune osservazioni

sull'impianto complessivo, anche per spiegare le ragioni per le quali non ho ritenuto di poterla votare.

La proposta, in primo luogo, esclude dalla comparazione i candidati che vantano gli indicatori attitudinali per un periodo di 6 anni inferiore rispetto "al concorrente con l'esperienza più prolungata": in tal modo, tuttavia, si finisce per reintrodurre un meccanismo di fasce di legittimazione, molto simile a quello

“**Nel mutato contesto normativo è evidente l'inadeguatezza dell'attuale Testo Unico**”

“**Le novità introdotte dalla riforma Cartabia sul tema delle nomine sono significative**”

“**Le pur legittime aspirazioni dei singoli devono essere calate in un contesto di regole certe**”

eliminato dal legislatore della riforma del 2006. In secondo luogo la proposta mantiene un'eccessiva discrezionalità "a valle" nella valutazione dei candidati (specie quando privi di precedenti esperienze direttive o semidirettive), che vengono comparati sulla base delle loro esperienze con ricorso a indicatori distinti tra "principali" e "sussidiari" (che tanto ricordano gli indicatori "specifici" e "generali" previsti dal vigente testo unico, che – a detta degli stessi proponenti – avevano "ingenerato dubbi interpretativi e talune criticità applicative"): resta quindi ancora indeterminato il rilievo che questipara-

metri assumono all'interno della valutazione complessiva. Lo stesso dicasi per la comparazione tra magistrati che abbiano già avuto esperienze direttive o semidirettive: pur essendo qui previsto un ordine gerarchico tra gli indicatori, gli stessi restano tuttavia del tutto generici nel loro contenuto. Inoltre, atteso che l'indicatore principale è costituito dalle "esperienze direttive nelle medesime funzioni" e che persiste una significativa discrezionalità nella comparazione tra candidati privi di esperienze analoghe, finirà per essere ancora più netta la distinzione tra una magistratura "direttiva" e una impegnata esclusivamente nel lavoro giudiziario quotidiano.

**Posso condividere la preoccupazione di una "distorsione verticistica della magistratura", meno quella della formazione di una "magistratura degli ottimi", come si legge in una nota di Unicost, che dovrebbe invece essere un obiettivo. Oggi le valutazioni di professionalità sono positive al 99%. È piuttosto singolare, non crede?**

I magistrati sono scelti con un concorso di elevata difficoltà. Partecipano attivamente a un intenso periodo di tirocinio e solo al termine di esso ottengono (se non emergono criticità) l'idoneità allo svolgimento delle funzioni. Per tutto il percorso professionale sono periodicamente valutati sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio sia per capacità, laboriosità, diligenza e impegno. A fronte di una platea di circa 8.000 magistrati (quindi molto ristretta e selezionata con una severità che ha pochi eguali), l'altissima percentuale di valutazioni positive – che non vuol dire essere i più bravi ma solo svolgere con adeguata professionalità il servizio di garantire la tutela dei diritti dei cittadini – lo considero piuttosto un dato rassicurante, che non cela una difesa corporativa ma riflette l'alto livello della magistratura italiana.

**Il decreto legislativo definisce le "gravi anomalie" che incidono sulla ca-**

**pacità professionale del magistrato. Gli indicatori sono, a titolo esemplificativo, l'annullamento delle decisioni per abnormità, la mancanza di motivazione, il travisamento del fatto. Sono profili di illegittimità dell'atto che in via generale non hanno rilevanza disciplinare. Perché allora proporre, come ha fatto Unicost in una nota del 4 maggio scorso, la rilevanza delle sole anomalie qualificabili come illecito disciplinare?**

La nuova circolare sulle valutazioni di professionalità è frutto di un intenso lavoro della commissione e sarà presto discussa in plenum. Mi limito dunque, al momento, ad osservare che, nell'introdurre il concetto di gravi anomalie nell'adozione dei provvedimenti, il legislatore da un lato ha richiesto che le stesse siano connotate da "particolare gravità" e, dall'altro, ha fatto riferimento al dato statistico significativo di riforme e annullamenti.

Atteso che, nel vigente assetto costituzionale, non v'è spazio per una rappresentazione della magistratura in termini verticistici – dove i giudici dei successivi gradi di giudizio siano chiamati non solo a verificare la fondatezza dei motivi di impugnazione ma anche a "giudicare" i magistrati del grado precedente – le anomalie di "particolare gravità" non possono che essere quelle che, se anche non coinci-

dono, certamente si avvicinano molto a situazioni di intollerabile neghittosità, negligenza o ignoranza.

**Lei crede davvero che la riforma legislativa e la relativa circolare del CSM possano liberare il CSM dal dominio delle correnti? Crede davvero che la nuova circolare possa impedire gli accordi politici tra correnti o almeno mitigarne il rischio?**

Per rispondere partirei proprio dalle correnti. Il distacco di tanti magistrati dal proprio organo di governo autonomo – spesso imposto dalle condizioni di lavoro nelle quali sono costretti ad operare – ha consentito ai gruppi associativi di trasformarsi in correnti (nel senso deteriorato del termine). Le correnti, nelle mani di pochi non adeguatamente controllati dal corpo elettorale, sono diventate centri impropri di potere, che pretendono di intervenire nelle nomine di direttivi e semidirettivi: ambito nel quale, invece, l'appartenenza o non appartenenza a un gruppo deve diventare – da subito – totalmente irrilevante.

Come ho detto in premessa, sono convinto che le novità introdotte dalla cd. riforma Cartabia sul tema delle nomine siano rilevanti e significative, come pure che, di fronte ad esse, il CSM non possa più rivendicare i margini di discrezionalità riconosciuti dal vigente testo unico. Nella nuova cornice normativa di riferimento, le pur legittime aspirazioni dei singoli devono essere calate in un contesto di regole certe, comprensibili e verificabili. Confido davvero che la nostra proposta possa realmente contribuire ad arginare il carrierismo interno. Sono inoltre convinto che si tratti di una risposta seria a quanti sostengono l'incapacità di una seria autoriforma della magistratura e la conseguente necessità di rimedi radicali quali il sorteggio dei consiglieri o la rotazione dei dirigenti.

\*Avvocato penalista



Michele Forziati